



DIRETTIVA N. 1 DEL 29/01/2016

PROVVEDIMENTI IN MERITO ALL'APPLICAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 14 OTTOBRE 2015, N. 11 – SOPPRESSIONE ALBO ARTIGIANI

I CONSERVATORI DEL REGISTRO DELLE IMPRESE DELLA CAMPANIA

Premesso che con Legge Regionale 14 Ottobre 2015, n. 11, pubblicata sul BURC n. 60 del 14 Ottobre 2015, all'art. 16 è stato disposto che *“1. A decorrere dal 1 gennaio 2016 è soppresso l'Albo delle imprese artigiane ed è sostituito a tutti gli effetti dal Registro delle imprese.*

2. Sono attribuite alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di seguito Denominate Camere di commercio, le funzioni amministrative attinenti l'annotazione, la modificazione e la cancellazione delle imprese artigiane dalla sezione speciale del registro delle imprese, da esercitarsi secondo le modalità di cui alla presente legge, fermo restando il controllo da parte dell'ufficio competente della Regione.

3. Con la qualifica di impresa artigiana sono annotate nella sezione speciale del registro delle imprese tenuto presso la Camera di commercio competente per territorio le imprese artigiane in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge 8 agosto 1985, n. 443 (Legge quadro per l'Artigianato).

4. L'annotazione al Registro delle imprese avviene ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7 (Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli) convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40.

5. Le Camere di commercio trasmettono l'annotazione alle competenti sedi dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) agli effetti dell'applicazione della legislazione in materia di assicurazione, di previdenza e di assistenza, secondo le modalità di cui all'articolo 9 del decreto legge 7/2007.

6. Le Camere di commercio possono disporre accertamenti e controlli avvalendosi dell'attività istruttoria dei Comuni.

7. Il presente articolo si applica anche ai consorzi, alle società consortili e ai confidi esercenti un'attività artigiana ai sensi della normativa vigente.

8. Le Camere di commercio mettono a disposizione della Regione, a titolo gratuito, i dati relativi alle imprese artigiane contenuti nella sezione speciale del registro delle imprese e trasmettono al Presidente della Giunta regionale, entro il 30 marzo di ciascun anno, una dettagliata relazione sulle annotazioni, modificazioni e cancellazioni effettuate in relazione ad imprese artigiane.

Considerato che l'art. 18 della medesima legge prevede, altresì, che *“entro 30 giorni dalla data di soppressione dell'Albo delle imprese artigiane, le Commissioni provinciali e regionale per l'artigianato di cui alla legge regionale 28 febbraio 1987, n. 11 sono soppresse e che entro tale termine (30 gennaio), le Commissioni provinciali e regionale concludono la propria attività ed i relativi adempimenti ed entro il medesimo termine, la suddetta Legge regionale 11/1987 è abrogata”;*

ritenuto opportuno chiarire, in via preliminare, che la ratio della norma, come si legge nella nota all'art. 16 contenuta nei lavori preparatori, è senz'altro quella di semplificare ed accelerare le

procedure finalizzate all'avvio delle attività economiche anche da parte delle imprese artigiane, liberandole da fardelli burocratici ormai obsoleti e assoggettandole, per quanto compatibili, alle norme applicate a tutte le altre imprese, in considerazione di quanto disposto dal decreto Legge 31 gennaio 2007, n. 7 in tema di “Comunicazione Unica per la nascita dell'impresa” e confermando una modalità operativa in parte già in essere presso diverse Camere di Commercio della Campania in forza di una Convenzione sottoscritta nel 2010;

valutata, inoltre, l'opportunità di individuare soluzioni operative scaturenti dalle disposizioni della L. 11/2015 contenute negli articoli suindicati;

valutata, altresì, la necessità di ricercare una soluzione normativamente corretta circa l'individuazione dell'autorità giudiziaria competente in caso d'impugnazione, atteso che la Regione, soppressa la Commissione regionale, non ha ancora provveduto a definire l'organo amministrativo a cui ricorrere avverso il procedimento di annotazione nella sezione speciale del registro delle imprese da parte delle Camere di Commercio;

letto l'art. 8, commi 1 e 2, della L. 580/93, a norma dei quali “ *(1) E' istituito presso la camera di commercio l'ufficio del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del Codice civile. (2) L'ufficio provvede alla tenuta del registro delle imprese in conformità agli articoli 2188 e seguenti del Codice civile, nonché alle disposizioni della presente legge e al regolamento di cui al comma 8 del presente articolo, sotto la vigilanza di un giudice delegato dal presidente del tribunale del capoluogo di provincia.*”;

letto, altresì, l'art. 2188 c.c., il quale dispone “ *E' istituito il registro delle imprese per le iscrizioni previste dalla legge*”;

Letto inoltre, l'art. 2189 c.c., a norma del quale “ *I. Le iscrizioni nel registro sono eseguite su domanda sottoscritta dall'interessato. II. Prima di procedere all'iscrizione, l'ufficio del registro deve accertare l'autenticità della sottoscrizione e il concorso delle condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione. III. Il rifiuto dell'iscrizione deve essere comunicato con raccomandata al richiedente. Questi può ricorrere entro otto giorni al giudice del registro, che provvede con decreto*”;

letto, altresì, l'art. 11, comma 1, del DPR 581/95, a norma del quale “Per l'attuazione della pubblicità nel registro delle imprese, il richiedente presenta all'ufficio della camera di commercio della provincia, nella quale l'imprenditore ha sede, una domanda recante la data e la sottoscrizione, redatta secondo il modello approvato con decreto del Ministro”;

letto, inoltre, l'art. 11, comma 6°, del DPR 581/95, il quale dispone che “prima di procedere all'iscrizione, l'ufficio accerta: a) l'autenticità della sottoscrizione della domanda; b) la regolarità della compilazione del modello di domanda; c) la corrispondenza dell'atto o del fatto del quale si chiede l'iscrizione a quello previsto dalla legge; d) l'allegazione dei documenti dei quali la legge prescrive la presentazione; e) il concorso delle altre condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione”;

visto il Regolamento di attuazione dell'art. 8 della legge 580 del 1993 in materia di istituzione del Registro delle Imprese di cui all'art. 2188 del codice civile, approvato con DPR 7 dicembre 1995, n. 581;



ritenuto che, ancorché per l'impresa artigiana si parli tecnicamente di annotazione, la Legge Regionale 11/2015 espressamente prevede che l'Albo sia sostituito “a tutti gli effetti” dal registro delle Imprese e che, pertanto, siano applicabili le norme cui il Registro Imprese soggiace;

letto, altresì, l'art. 5 della suindicata legge, a norma del quale ” *E' istituito l'albo provinciale delle imprese artigiane, al quale sono tenute ad iscriversi tutte le imprese aventi i requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4 secondo le formalità previste per il registro delle ditte dagli articoli 47 e seguenti del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011....*

L'iscrizione all'albo è costitutiva e condizione per la concessione delle agevolazioni a favore delle imprese artigiane.....;

ritenuto, pertanto, che, per quanto riguardano modalità, termini e sanzioni da applicare nelle ipotesi di omissioni e/o denunce non veritiere non può che farsi riferimento agli artt. 47 e ss del R.D. 2011/1934 e successive modificazioni, armonizzandole con le norme generali contenute nel DPR 445/2000 (relativamente alle istanze da presentare alla P.A.) e alla L. 241/90 (in particolare, artt. 2 e ss);

vista la legge 40/2007 che ha introdotto la Comunicazione Unica per l'avvio dell'impresa, per cui dal 1° aprile 2010 tutte le comunicazioni precedentemente rese per l'iscrizione al Registro delle Imprese, all'INPS, all' INAIL ed all'Agenzia delle Entrate sono sostituite da una “Comunicazione Unica” che l'imprenditore effettua per via telematica presso lo stesso Registro delle Imprese;

Visto il DPCM 6.05.2009 che ha dettato le regole tecniche per le modalità di presentazione della Comunicazione Unica, nonché il DM 14.08.2009, come modificato dal DM 24.11.2009, che ha fissato le regole per la creazione dei programmi informatici finalizzati alla compilazione delle domande e delle denunce da presentare al registro delle Imprese ed ha stabilito le istruzioni per la compilazione e la presentazione dell'apposita modulistica;

visti gli artt. 7 – 10 della legge 18 giugno 2009, n. 69, pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 luglio 2009, che hanno introdotto rilevanti modifiche alla legge 241 del 1990, con l'intento principale di assicurare una puntuale definizione dei procedimenti amministrativi, snellendo le procedure, senza compromettere l'accuratezza dell'istruttoria amministrativa e la massima trasparenza;

letti gli artt. 2 e 3 della Legge 443/85 che definiscono l'imprenditore artigiano e l'impresa artigiana, definizioni che qui, per comodità, si richiamano in modo che gli Uffici le abbiano presenti nella fase istruttoria:

Art. 2: *“E' imprenditore artigiano colui che esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare, l'impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo.*

Sono escluse limitazioni alla libertà di accesso del singolo imprenditore all'attività artigiana e di esercizio della sua professione. Sono fatte salve le norme previste dalle specifiche leggi statali. L'imprenditore artigiano, nell'esercizio di particolari attività che richiedono una peculiare preparazione ed implicano responsabilità a tutela e garanzia degli utenti, deve essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dalle leggi statali.”

Art. 3: “E' artigiana l'impresa che, esercitata dall'imprenditore artigiano nei limiti dimensionali di cui alla presente legge, abbia per scopo prevalente lo svolgimento di un'attività di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazioni di servizi, escluse le attività agricole e le attività di prestazione di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di queste ultime, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, salvo il caso che siano solamente strumentali e accessorie all'esercizio dell'impresa.

E' altresì artigiana l'impresa che, nei limiti dimensionali di cui alla presente legge e con gli scopi di cui al precedente comma, è costituita ed esercitata in forma di società, anche cooperativa, escluse le società a responsabilità limitata e per azioni ed in accomandita semplice e per azioni, a condizione che la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e che nell'impresa il lavoro abbia funzione preminente sul capitale.

L'impresa artigiana può svolgersi in luogo fisso, presso l'abitazione dell'imprenditore o di uno dei soci o in appositi locali o in altra sede designata dal committente oppure in forma ambulante o di posteggio. In ogni caso, l'imprenditore artigiano può essere titolare di una sola impresa artigiana”;

visto, altresì, l'art. 4 della medesima legge quadro 443/85;

visto l'art. 19 della legge 7 agosto 1990 n. 241, come modificato dall'art. 49, comma 4-bis del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122) e dal D.L. 70 del 2011, convertito con modificazioni nella legge 106 del 2011, che disciplina l'istituto della SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività), la dichiarazione che consente alle imprese di iniziare, modificare o cessare un'attività produttiva (**artigianale, commerciale, industriale**), senza dover più attendere i tempi e l'esecuzione di verifiche e controlli preliminari da parte degli enti competenti; La SCIA produce infatti effetti immediati e la dichiarazione dell'imprenditore sostituisce le autorizzazioni, licenze o domande di iscrizioni non sottoposte a valutazioni discrezionali o al rispetto di norme di programmazione e pianificazione, così come di vincoli ambientali, paesaggistici, culturali, ecc.; Ricorrendo tali presupposti, alle imprese é sufficiente presentare il relativo modello SCIA, correttamente compilato e completo in ogni sua parte per avviare la propria attività.

Per consentire lo svolgimento dei controlli successivi da parte degli uffici ed organi di controllo a ciò preposti, la pratica deve tuttavia essere corredata delle prescritte autocertificazioni circa il possesso dei requisiti soggettivi (moralì e professionali, quando richiesti per lo svolgimento di determinate attività, sulla base di leggi speciali) nonché oggettivi (attinenti la conformità urbanistica, edilizia, igienico-sanitaria, ambientale etc. dei locali e/o attrezzature aziendali) e all'occorrenza, quando previsto, devono anche essere allegati elaborati tecnici e planimetrici;

tenuto conto che ogni pubblica amministrazione destinataria di una SCIA deve accertare, entro 60 giorni dal ricevimento, il possesso e la veridicità dei requisiti dichiarati, adottando, in caso di esito negativo, i dovuti provvedimenti per richiedere la conformazione dell'attività oppure, qualora ciò non sia possibile, vietare la prosecuzione dell'attività e sanzionare, se necessario, l'imprenditore che si fosse reso responsabile delle dichiarazioni mendaci;

letto l'art. 2189, comma 2, c.c. ai sensi del quale “prima di procedere all'iscrizione, l'ufficio del registro delle imprese deve accertare l'autenticità della sottoscrizione ed il concorso delle condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione”;



tenuto conto delle leggi speciali che per l'esercizio di attività che richiedono il possesso di particolari requisiti e che qui vengono richiamate, a titolo meramente esemplificativo:

DM 37/2008 in materia di Impiantisti;

DPR 447/91, con cui è stato approvato il Regolamento di attuazione della legge 46 del 1990;

DPR n. 392/94 relativo all'inizio dell'attività di Impiantistica;

Legge 25/96 contenente integrazioni alla normativa sugli Impiantisti;

Legge 122/92 in materia di Autoriparazione;

DPR 394/94, relativo all'inizio dell'attività degli Autoriparatori;

DPR 558/99, che ha abolito il RIA (Registro delle Imprese di Autoriparazione);

legge 82/94 in materia di Imprese di Pulizia;

DM 274/97, con il quale è stato approvato il Regolamento di attuazione della legge 82/94;

Legge 1/90 sull'attività degli Estetisti;

Legge 161/63 sull'attività dei Parrucchieri;

Legge 1142/70 sull'attività dei Parrucchieri;

Legge 174/2005 sull'attività degli Acconciatori;

viste, altresì, la Legge 133/97 in tema di iscrizione delle Sas e delle Srl unipersonali, nonché la legge 57/2001 in tema di Srl pluripersonali;

tenuto conto della Legge Regionale del 10.07.2012, n. 20, che prevede il riconoscimento del titolo di "Maestro Artigiano", finalizzato all'istituzione della "Bottega Scuola";

richiamata la Nota prot. N. 891703 in data 22.12.2015, emanata dalla Direzione Generale 54/11 – per l'Istruzione, la Formazione Professionale, il Lavoro e le Politiche Giovanili – UOD 08 – competente in materia di Apprendistato nella quale è chiarito espressamente che le domande per il riconoscimento di "Maestro Artigiano" andranno inoltrate alle Camere di Commercio competenti (in particolare agli Uffici del Registro delle Imprese), che provvederanno alla validazione delle stesse ed al rilascio del titolo di "Maestro Artigiano";

considerato, altresì, che nella predetta Nota è chiarito che anche il registro speciale delle imprese artigiane riconosciute alla qualifica di "Bottega Scuola" dalla Regione Campania permarrà presso le CCIAA delle province di riferimento delle imprese stesse ed il rilascio di eventuali attestazioni conseguenti sarà a cura delle stesse CCIAA;

considerato, infine, che a seguito della lettura della legge regionale si rende opportuna una riflessione congiunta da parte dei sottoscritti Conservatori, in modo da adottare comportamenti univoci, in attesa di eventuali ulteriori indicazioni da parte della Regione, al fine di ottenere che la pubblicità delle imprese, anche artigiane, venga garantita secondo principi di completezza, organicità e parità di trattamento e che, pertanto, è opportuno condividere e concordare le modalità operative con le quali verrà effettuata l'istruttoria delle pratiche c.d. "artigiane", la loro evasione, i controlli successivi all'iscrizione/modifica/cancellazione, i ricorsi, la revisione, la qualifica di "Maestro Artigiano" e la questione della c.d. "Bottega Scuola", al fine di assicurare l'omogeneità e la standardizzazione a livello regionale sia delle procedure che della tempistica di evasione, il tutto nell'esclusivo interesse delle imprese, in particolare di quelle artigiane.

tutto quanto innanzi premesso e considerato,

DISPONGONO

- 1) di dare piena attuazione alla Legge Regionale n. 11 del 14 ottobre 2015 contenente, tra le altre misure, la soppressione dell'Albo Artigiani e la soppressione delle Commissioni Provinciali e Regionale per l'Artigianato, con conseguente trasferimento di tutte le funzioni relative al Registro delle Imprese, presso le Camere di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura;
- 2) di prevedere che tutte le pratiche di iscrizione, modifica e cancellazione di imprese artigiane siano presentate esclusivamente in via telematica con le stesse modalità della Comunicazione Unica per la nascita dell'impresa;
- 3) le imprese artigiane in possesso dei requisiti previsti dalla legge quadro 443/85 dichiarati mediante la Comunicazione Unica **sono annotate nella sezione speciale del Registro delle Imprese presso la CCIAA competente per territorio**, avuto riguardo alla circoscrizione in cui è posta la sede legale dell'impresa. L'annotazione della qualifica artigiana di un'impresa nel Registro delle Imprese ha natura costitutiva. Qualora l'attività artigianale sia svolta in una provincia diversa da quella in cui è ubicata la sede legale, l'Ufficio Registro Imprese che iscrive l'UL artigiana, provvede con mezzo idoneo a darne notizia all'Ufficio Registro Imprese dove è ubicata la sede legale in modo che provveda ad annotare l'impresa nella sezione speciale artigiana;
- 4) di richiedere che alla pratica di iscrizione/modifica/cancellazione di impresa artigiana sia allegata apposita SCIA inoltrata al Comune tramite SUAP, in modo che anche il Comune sia contestualmente informato dell'avvio, della modifica e/o della cessazione dell'attività artigiana e possa autonomamente avviare i controlli di propria competenza; qualora la SCIA non sia allegata, l'Ufficio del Registro delle Imprese, sempreché sussistano le condizioni previste e dopo aver verificato la sussistenza di requisiti professionali, laddove richiesti da leggi speciali, come accade per tutte le attività regolamentate, provvede ad eseguire l'annotazione nei termini di legge e a disporre i controlli sull'autocertificazione del requisito artigiano, avvalendosi dell'attività istruttoria dei Comuni;
- 5) di trasmettere l'annotazione alla sede provinciale dell'INPS, allo scopo di una corretta applicazione della legislazione in materia di assicurazione, previdenza e assistenza per il titolare, i soci partecipanti al lavoro e gli eventuali collaboratori familiari: tale trasmissione avverrà in automatico, attraverso i flussi informatici, tuttavia il Responsabile del Procedimento effettuerà periodicamente delle verifiche sulle liste di spedizione per accertarsi che non ci siano pratiche andate in errore e per le quali sia necessario un intervento manuale;
- 6) di ribadire che i requisiti per il riconoscimento della qualifica artigiana restano invariati e la responsabilità delle decisioni assunte in merito è in capo al Conservatore, pertanto, avverso un eventuale provvedimento di rifiuto dell'iscrizione a firma del Conservatore è ammesso ricorso entro 8 giorni dalla comunicazione del provvedimento, ai sensi dell'art. 2189 del codice civile, al competente Giudice del Registro, che provvederà con proprio decreto;
- 7) di applicare alle pratiche riguardanti le imprese artigiane i bolli ed i diritti di segreteria previsti per il Registro delle Imprese, ad eccezione delle pratiche che sono di esclusiva competenza INPS (ad esempio quelle sui collaboratori familiari), per le quali non è prevista la corresponsione di diritti e di bolli. Qualora la pratica abbia oggetto solo la cancellazione dalla sezione artigiana, ferma restando l'iscrizione in altra sezione, si tratta di una modifica e, pertanto, sconta diritti di segreteria e bolli;
- 8) di applicare le sanzioni (di competenza camerale) previste dal R.D. 2011/1934 e successive modificazioni, a prescindere dalla natura giuridica delle imprese;
- 9) di adottare una soluzione tecnico informatica comune, che preveda di eliminare il protocollo artigiano (ISC., MOD., CAN.) che verrà sostituito da un opportuno sotto numero di



protocollo Registro Imprese, per evidenziare sulla ricevuta che la “Comunicazione Unica” è presentata ai fini artigiani, di non attribuire alcun valore al numero di iscrizione all'Albo artigiani, che verrà conservato nel MAD per le imprese già esistenti alla data di soppressione dell'Albo e che verrà generato solo ed esclusivamente a fini tecnici interni per le nuove imprese, di non rilasciare più certificazioni di notizie iscritte nell'Albo delle imprese artigiane e di rilasciare certificati/visure del Registro Imprese che contengono i dati artigiani;

- 10) di effettuare una revisione periodica circa la permanenza dei requisiti artigiani in capo alle imprese iscritte: suddetta revisione sarà dinamica in quanto svolta in concomitanza con altre attività di “revisione”, quali possono essere, a titolo meramente esemplificativo, le cancellazioni d'ufficio di imprese individuali e società di persone non più operative, ai sensi del DPR 247 /2004 e le cancellazioni d'ufficio delle società di capitale in liquidazione, ai sensi dell'art. 2490 del codice civile, il tutto sempre compatibilmente con i carichi di lavoro dei singoli uffici;
- 11) di inviare una volta all'anno, entro il 30 marzo, a partire dal 30 marzo 2017, alla Regione Campania un elenco con i dati delle imprese artigiane annotate a quella data nella sezione speciale del Registro, in modo che l'ufficio competente possa disporre eventuali controlli di sua competenza;
- 12) di prevedere, alla luce della già menzionata Nota 891703 del 22.12.2015 a cura della Direzione Generale competente, che le domande per il riconoscimento del titolo di “Maestro Artigiano”, ai sensi dell'art. 4, comma 4 della Legge Regionale n. 20 del 2012 e inoltrate al registro imprese mediante l'utilizzo dei modelli informatici previsti per le diverse tipologie di imprese – compilati unicamente nel riquadro XX - e corredate da documentazione idonea ad ottenere il riconoscimento dello stesso prodotta in copia informatica dichiarata conforme all'originale;
- 13) l'istanza dovrà essere in regola con l'assolvimento dell'imposta di bollo, secondo quanto previsto dall'at. 3, punto 1-bis della Tab. allegata al DPR n. 642/72 e il pagamento dei diritti di segreteria che, per analogia, saranno gli stessi previsti per le denunce al REA;
- 14) in caso di esito positivo, l'Ufficio riconosce la qualifica di Maestro Artigiano e provvede a registrare l'informazione nel Repertorio Economico e Amministrativo, conformemente al parere reso, su situazioni analoghe, dal Ministero dello Sviluppo Economico n.18030 del 09.02.2015;
- 15) Successivamente, aggiorna l'apposito Registro in formato elettronico e comunica ogni sei mesi le iscrizioni intervenute al competente Assessorato a mezzo PEC, per gli eventuali provvedimenti consequenziali. In caso di esito negativo dell'istruttoria, la pratica sarà rifiutata con apposito provvedimento del Conservatore, avverso il diniego sarà esperibile il ricorso all'Autorità Giudiziaria competente;
- 16) di prendere atto, sempre alla luce della medesima Nota, che la domanda per il riconoscimento della “Bottega Scuola”, ai sensi dell'art. 4, comma 5 della suddetta Legge Regionale n. 20 del 2012, dovrà essere inviata alla Direzione Generale 54/11 - per l'Istruzione, la Formazione Professionale, il Lavoro e le Politiche Giovanili – UOD 08 competente in materia di Apprendistato, cui è demandata la verifica del possesso dei requisiti; la certificazione relativa al riconoscimento di “Bottega Scuola” sarà trasmessa alla CCIAA competente affinché provveda all'aggiornamento dell'apposito Registro in formato elettronico ed al rilascio di attestazioni e/o certificazioni;

- 17) di stabilire che gli archivi cartacei del soppresso Albo Artigiani saranno ricevuti nello stato di fatto e nell'ordine in cui si trovano e che gli Uffici del Registro delle Imprese, a partire dal 1° gennaio, sono responsabili delle pratiche pervenute e contenenti iscrizione, modifiche o cancellazione di imprese artigiane che, al pari di tutte le altre pratiche, confluiscono nell'archivio ottico;
- 18) di istituire un tavolo di lavoro che si riunisca periodicamente a turno presso una delle Camere di Commercio per discutere di eventuali problematiche e/o criticità connesse alle imprese artigiane, in modo da assicurare nel tempo comportamenti omogenei ed uniformi, nell'esclusivo interesse delle imprese interessate;
- 19) di trasmettere la presente Direttiva agli Ordini professionali interessati;
- 20) di pubblicare la presente Direttiva sui propri siti istituzionali e di darne, in ogni caso, la più ampia diffusione.

I CONSERVATORI DEL R.I.

Luca Perozzi CCIAA Avellino

Vincenzo Coppola CCIAA Benevento

Luigi Rao CCIAA Caserta

Nicola Pisapia CCIAA Napoli

Raffaele De Sio CCIAA Salerno